

FRANS DANEELS, O. PRAEM.

SOPPRESSIONE, UNIONE DI PARROCCHIE E RIDUZIONE AD USO PROFANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE (*)

Intrduzione. — I. Soppressione e unione estintiva di parrocchie. — 1. Il c. 515 § 2, ossia la norma fondamentale in materia. — 2. Le fonti immediate del c. 515 § 2. — 3. Diverse figure di soppressione di parrocchie. — 4. La destinazione dei beni della parrocchia soppressa. — 5. La procedura da seguire per la soppressione di parrocchie. — 6. Alcuni argomenti addotti contro la soppressione di una parrocchia. — 7. Una osservazione conclusiva sulla giurisprudenza della Segnatura Apostolica concernente la soppressione di parrocchie. — II. La riduzione ad uso profano di una chiesa, specialmente di una chiesa «già» parrocchiale. — 1. Il c. 1222, ossia la norma fondamentale. — 2. Storia della redazione del c. 1222 § 2. — 3. Le gravi ragioni che consigliano che non si adibisca più la chiesa al culto divino. — 4. Ulteriore analisi del c. 1222 § 2. — 5. Qualche ulteriore osservazione. — III. Questioni procedurali riguardanti i ricorsi contro la soppressione di una parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano. — 1. Nota previa. — 2. Chi può ricorrere contro la soppressione di una parrocchia o la riduzione della sua chiesa ad uso profano? — a. La parrocchia come tale, tramite il rappresentante legittimo. — b. Non un gruppo di fedeli come tale. — c. La legittimazione dei singoli parrocchiani. — 3. I termini a ricorrere. — 4. Il previo ricorso alla competente Congregazione richiesto per poter ricorrere alla Segnatura. — 5. La domanda di sospensione delle decisioni impugnate. — 6. «An datur actio iudicati?» — IV. Conclusione: un primo bilancio.

Introduzione

1. Intendo svolgere la mia relazione sul tema «Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parroc-

(*) Relazione tenuta nell'incontro di studi per gli operatori dei tribunali organizzato il 14 marzo 1996 dall'Arcidializio della Curia Romana e dall'Associazione Canonistica Italiana, già pubblicata in *La Parrocchia*, (Studi Giuridici XLIII), Città del Vaticano 1997, 85-112, ed ora aggiornata, specialmente al n. 2 dell'introduzione (le aggiunte nelle note vengono indicate con il segno*).

chiale», con particolare riferimento alla giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia.

Infatti dal 1985 a tutto il 1995 sono state introdotte presso la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica 4 cause che riguardano la soppressione o l'unione estintiva di parrocchie⁽¹⁾, 13 cause che hanno come oggetto della controversia sia la soppressione di parrocchie che la chiusura o riduzione ad uso profano delle rispettive chiese parrocchiali⁽²⁾, mentre in 4 cause si tratta della riduzione ad uso profano di una chiesa parrocchiale (dopo la soppressione non impugnata della parrocchia in tre dei quattro casi)⁽³⁾ ed infine in 1 causa si impugna il fatto che la propria chiesa parrocchiale non sia stata ritenuta come chiesa parrocchiale della nuova parrocchia dopo l'unione estintiva di tre parrocchie⁽⁴⁾. Nell'insieme si tratta di ben 22 cause, di cui 8 sono state introdotte nel 1994 e 5 nel 1995⁽⁵⁾.

(1) Prot. NN. 21023/89 CA (la chiesa rimane come «sacellum» sotto la cura della nuova parrocchia), 24936/94 CA, 25465/94 CA e 26205/95 CA (la chiesa della parrocchia personale soppressa rimane come chiesa parrocchiale della nuova parrocchia territoriale, ma i fedeli della parrocchia soppressa contestano il fatto che detta chiesa non sia più la «loro» chiesa e che la liturgia generalmente non venga più celebrata nella loro lingua nativa, non avendo più un parroco della loro etnia).

(2) Vedi *infra*, nella seconda parte di questa introduzione.

(3) Prot. NN. 17447/85 CA, 17914/86 CA, 19672/87 CA (è stata costruita una nuova chiesa parrocchiale posta più al centro della parrocchia, ma i parrocchiani che abitano vicino alla vecchia chiesa parrocchiale contestano la sua chiusura), 26339/95 CA (il ricorso riguarda di fatto soltanto la riduzione della chiesa ad uso profano).

(4) Prot. N. 26001/95 CA.

(5) Inoltre c'è una causa «Suppressionis "Missionis" et clausurae eius ecclesiae» (Prot. N. 22238/90 CA), nella quale l'Ecc.mo Segretario ha rigettato il ricorso «a limine», perché «extra terminum peremptorium propositus».

In qualche caso (Prot. N. 25895/95 CA) il «ricorso» riguardava la ventilata, ma non ancora decretata soppressione di una parrocchia; è stata data notizia al mittente con semplice lettera che la Segnatura Apostolica non poteva almeno per il momento intervenire nel caso.

Nei Prot. NN. 18015/86 CA e 19037/87 CA si tratta di due ricorsi non formalizzati contro la vendita (e prevista demolizione) di chiese; la Segnatura Apostolica non ha quindi dato seguito a detti «ricorsi».

La documentazione esibita è stata invece trasmessa alla competente Congregazione perché non c'era ancora una sua decisione nei seguenti due casi: Prot. N. 26108/95 (unione estintiva di parrocchie) e Prot. N. 26482/95 (riduzione ad uso profano ed alienazione di una chiesa).

La causa Prot. N. 21024/89 CA non riguarda la riduzione di una chiesa ad uso profano, ma la sua ristrutturazione. Il decreto del Congresso è stato pubblicato in *Notitiae* 283 (1990) 2, 142-144.

Anche se nessuna di dette cause proviene dall'Italia, ritengo che la problematica possa interessare i canonisti italiani, sia per questioni di diritto sostanziale che procedurale. La problematica, infatti, riguarda non soltanto la soppressione di parrocchie e la riduzione di chiese ad uso profano, ma investe questioni più generali circa il sistema canonico dei ricorsi gerarchici e specialmente dei ricorsi contenzioso-amministrativi alla Segnatura Apostolica.

Mi limito, ovviamente, all'aspetto canonistico della problematica, nella consapevolezza che non è l'unico aspetto ⁽⁶⁾, ma anche nella convinzione dell'importanza di una retta intelligenza ed osservanza della normativa al riguardo. Per non appesantire troppo l'esposizione mi limiterò inoltre alla sola normativa per la Chiesa latina ⁽⁷⁾.

Nella seconda parte di questa introduzione fornirò l'elenco delle suddette 22 cause. Poi la mia esposizione si articolerà in tre parti. Tratterà, nella prima parte, della soppressione e dell'unione estintiva di parrocchie, nella seconda parte della riduzione di una chiesa e specialmente di una chiesa parrocchiale ad uso profano, e nella terza parte di alcune questioni procedurali riguardanti i ricorsi contro la soppressione di una parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano.

2. Ecco l'elenco di dette 22 cause (tra parentesi indico per ciascuna causa brevemente qualche punto essenziale dell'eventuale decisione; una sentenza definitiva o un decreto definitivo riferisce alla decisione del Collegio degli Em.mi ed — a partire dal 1992 — anche degli Ecc.mi Giudici; un decreto del Congresso che non ammette la causa alla discussione davanti al Collegio dei Giudici chiude la causa relativa a quella parte della controversia non ammessa alla discussione, ma detto decreto del Congresso viene talvolta impugnato davanti al Collegio dei Giudici, il quale allora definisce tale impugnazione con un decreto definitivo e non con una sentenza):

* Nel 1996 è stata introdotta soltanto una causa «Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae ad usum profanum» (Prot. N. 27198/96 CA); nel Congresso del 13.5.96 non è stata ammessa alla discussione davanti al Collegio dei Giudici «utpote manifeste quolibet carens fundamentum».

⁽⁶⁾ Infatti, non appare sufficiente che la decisione sia legittima e pienamente conforme ai criteri di buon governo pastorale, ma occorre che anche i fedeli interessati, almeno in quanto possibile, la percepiscano come una decisione saggia e buona.

⁽⁷⁾ Nessuno dei suddetti casi riguarda una Chiesa orientale.

— Prot. N. 17447/85 CA, «Demolitionis ecclesiae», decreto def. 21.11.87: causa non ammessa alla discussione «propter defectum capacitatis processualis necnon legitimationis activae in recurrentibus»; decreto pubblicato in *Communicationes* 20 (1988) 88-94.

— Prot. N. 17914/86 CA, «Demolitionis ecclesiae», decreto def. 21.5.88: causa non ammessa alla discussione (per la stessa ragione che nella causa precedente).

— Prot. N. 19672/87 CA, «Iurium: ... in specie adversus decisionem veteris ecclesiae paroecialis non amplius ad cultum adhibendi», Congresso 15.5.89: non ammessa alla discussione «propter defectum legitimationis activae in recurrentibus».

— Prot. N. 21023/89 CA, «Suppressionis paroeciae», Congresso 14.1.92: reiezione del ricorso (per mancanza di legittimazione del ricorrente).

— Prot. N. 21883/90 CA, «Suppressionis paroeciae» (e chiusura della sua chiesa), sentenza def. 16.1.93: i ricorrenti godono la legittimazione nel caso; constare «de violatione legis in procedendo» sia per la soppressione della parrocchia che per la riduzione della chiesa ad uso profano; decreto def. 25.6.95: «non datur actio iudicati in casu» (vedi *infra*, III, 6).

— Prot. N. 21896/90 CA «Suppressionis paroeciae» (e riduzione della sua chiesa ad uso profano), Congresso 25.1.91: reiezione del ricorso (per mancanza di legittimazione dei ricorrenti).

— Prot. N. 22036/90 CA, «Suppressionis paroeciae» (e chiusura della sua chiesa), sentenza def. 20.6.92: «Non constare de defectu legitimationis activae in partibus recurrentibus neque constare de defectu alius praesuppositi processus... Constare de violatione legis in procedendo quoad: a) suppressionem paroeciae... b) reductionem ecclesiae... ad usum profanum...»; decreto def. 12.11.94: «non datur actio iudicati in casu» (vedi *infra* III, 6).

— Prot. N. 24048/93 CA, «Suppressionis paroeciae» (e riduzione della sua chiesa ad uso profano), decreto def. 25.6.94: causa non ammessa alla discussione (per manifesta mancanza di fondamento).

— Prot. N. 24388/93 CA, «Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum», Congresso 3.5.95: non ammessa alla discussione riguardo alla soppressione della parrocchia e «in procedendo» alla riduzione della chiesa ad uso profano, ma ammessa alla discussione riguardo alla riduzione della

chiesa ad uso profano «in decernendo»; sentenza def. 4.5.96: «non constare de violatione legis in decernendo».

— Prot. N. 24924/94 CA, «Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae ad usum profanum»: nel caso c'è un duplice ricorso; il primo ricorso non è ammesso alla discussione «ob manifestum recurrentium defectum personae legitimae standi in iudicio» nel Congresso del 19.4.96, ma il ricorrente principale ha fatto ricorso al Collegio dei Giudici, che con decreto def. del 21.6.97 ha confermato il decreto del Congresso; secondo ricorso non ammesso alla discussione per la stessa ragione nel Congresso del 12.12.96.

— Prot. N. 24936/94 CA, «Suppressionis paroeciae», reiezione «a limine» con decreto dell'Ecc.mo Segretario, 24.3.95, «ob terminum preemtorium elapsum».

— Prot. N. 25322/94 CA, «Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae ad usum profanum», Congresso 12.12.96: causa non ammessa alla discussione riguardo alla soppressione della parrocchia, ma ammessa riguardo alla riduzione della chiesa ad uso profano; sentenza def. 8.11.97: «1) Non constat de non servatis fatalibus ad recursum Rev.mi Parochi... quod attinet; 2) Non constat de defectu legitimationis activae ad recursum prosequendum ex parte partvecianarum post eiusdem Parochi mortem; 3) Non constat de violatione legis in procedendo nel in decernendo relate ad ... reductionem ecclesiae...». Il ritardo nella definizione della causa è in parte dovuta alla morte del parroco durante il processo (vedi *infra* III, 2, a, 2°, nota 51).

— Prot. N. 25323/94 CA, «Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae paroecialis ad usum profanum», Congresso 12.10.95: «Relate ad suppressionem paroeciae, quidquid est de legitimazione activa recurrentium, recursus... ad disceptationem non admittitur utpote manifeste carens fundamento; Relate ad ecclesiae reductionem in usum profanum, dilata, ea mente ut compleatur disceptatio tam de legitimazione activa recurrentium quam de rationibus pro ecclesiae reductione allatis»; decreto dell'Em.mo Prefetto 15.3.96: «lis finita» (dopo la revoca da parte del Vescovo del decreto di riduzione della chiesa ad uso profano).

— Prot. N. 25427/94 CA, «Suppressionis paroeciae... et reductionis ecclesiae paroecialis ad usum profanum», Congresso 18.1.96: «Recursum ad disceptationem... non admittitur ob manifestum defectum praesuppositi».

— Prot. N. 25465/94 CA, «Suppressionis paroeciae», Congresso 18.1.96: «Recursum... ad disceptationem... non admittitur utpote manifeste carens fundamento».

— Prot. N. 25500/94 CA, «Suppressionis paroeciae» (e riduzione della sua chiesa ad uso profano); decreto def. 4.5.96: «... recursus non admittitur ad disceptationem...» (nel caso la competente Congregazione aveva rigettato il ricorso per la tardiva rimostranza: vedi *infra*, III, 3, a).

— Prot. N. 25530/94 CA, «Suppressionis paroeciae... et reductionis ecclesiae paroecialis ad usum profanum», Congresso 12.10.95: «Récursum adversus suppressionem paroeciae... ad disceptationem... non admittitur utpote manifeste carens fundamento; Recursus adversus ecclesiae paroecialis reductionem in usum profanum ad disceptationem... admittitur»; sentenza def. 18.1.97: «In tuto posita N.S.T. competentia, non constare de violatione legis tum in procedendo tum in decernendo».

— Prot. N. 25931/95 CA, «Suppressionis paroeciae», Congresso 5.6.96: causa non ammessa alla discussione «quia impugnatio decisionis, qua Congregatio pro Clericis die 16 decembris 1994 recursum ob neglectum praescriptum can. 1734 § 2 reiecit, manifesto caret fundamento».

— Prot. N. 26001/95 CA, «Non-electionis ecclesiae... in ecclesiam paroecialem novae paroeciae», Congresso 24.6.96: «Recursum... ad disceptationem... non admittitur utpote manifesta carens fundamento» decreto def. 4.6.97: «Recursum adversus non-electionem ecclesiae... ad disceptationem... non admittitur utpote manifeste carens fundamento».

— Prot. N. 26205/95 CA, «Suppressionis paroeciae», Congresso 26.1.96: «Recursum non admittitur ad disceptationem utpote manifeste quolibet carens fundamento»; il ricorso al Collegio dei Giudici è stato dichiarato perento il 18.7.96.

— Prot. N. 26248/95 CA, «Suppressionis paroeciae... et reductionis ecclesiae paroecialis ad usum profanum», Congresso 4.3.96: causa non ammessa alla discussione «quia manifeste caret fundamento».

— Prot. N. 26339/95 CA, «Suppressionis paroeciae... et reductionis ecclesiae ad usum profanum» (nel caso è apparso, dopo un più approfondito esame della causa, trattarsi soltanto della impugna-

zione della riduzione della chiesa ad uso profano), Congresso 26.1.96: «*Recursus non admittitur ad disceptationem utpote manifeste quolibet carens fundamento*».

I. *Soppressione e unione estintiva di parrocchie*⁽⁸⁾.

1. *Il c. 515 § 2, ossia la norma fondamentale in materia.*

Mentre il Codice Pio-Benedettino trattava dell'unione, divisione e dismembrazione delle parrocchie nel contesto della unione, divisione e dismembrazione dei benefici (cc. 1422-1428 CIC 1917)⁽⁹⁾, è stata felicemente recuperata nel Codice vigente la figura autonoma e comunitaria della parrocchia (c. 515 § 1) ed è adesso proprio nel contesto della normativa concernente la parrocchia che viene data la seguente norma fondamentale riguardo alla sua soppressione o alla sua notevole innovazione: «... sopprimere o mutare le parrocchie spetta unicamente al Vescovo diocesano, il quale non... sopprima parrocchie, né le muti notevolmente, se non ascoltato il consiglio presbiterale» (c. 515 § 2)⁽¹⁰⁾.

Competente in materia è dunque il solo Vescovo diocesano e gli equiparati a lui a norma del c. 381 § 2, esclusi il Vicario generale e episcopale se non per mandato speciale (cf. c. 134 § 3). Il Vescovo diocesano deve prima consultare il consiglio presbiterale. Anche se ciò non viene detto esplicitamente nel canone, è evidentemente richiesta una giusta causa, perché l'esercizio dell'autorità pastorale non può mai essere arbitrario nella Chiesa, ma deve attenersi ai criteri di buon governo, promuovendo la «*salus animarum*».

Fra parentesi noto che il c. 515 § 2 vale anche per la soppressione di parrocchie personali, non essendo mantenuta nel Codice vigente per la loro innovazione la riserva alla Sede Apostolica di cui al c. 216 § 4 del Codice Pio-Benedettino.

(8) Cfr. J.H. PROVOST, *Some Canonical Considerations on Closing Parishes*, in *The Jurist* 53 (1993) 362-370; J.A. CORIDEN, *The Vindication of Parish Rights*, in *The Jurist* 54 (1994) 22-39. Questi articoli riguardano anche la riduzione della chiesa ad uso profano ed almeno in parte le questioni procedurali.

(9) Il can. 2292 prevedeva inoltre la «*poenalis suppressio aut translatio sedis paroecialis*»

(10) Cfr. c. 280 CCEO: «*Paroecias erigere, immutare et suppressio est Episcopi eparchialis consulto consilio presbyterali*».

2. *Le fonti immediate del c. 515 § 2.*

Già nel n. 32 del decreto «Christus Dominus» del Concilio Vaticano II si stabiliva che: «... salus animarum causa sit, qua determinantur aut recognoscantur paroeciarum... suppressiones, aliaeve huiusmodi innovationes, quas quidem Episcopus propria auctoritate peragere poterit».

Il *Motu proprio* «Ecclesiae Sanctae» di Paolo VI aggiungeva (I, 21 § 3) che: «se vi sono convenzioni tra la Sede Apostolica e il Governo Civile o dei diritti quesiti di altre persone fisiche o morali, per tali casi l'Autorità competente trovi, d'accordo con gli interessati, la giusta soluzione»⁽¹¹⁾. Detta autorità competente è, secondo una interpretazione autentica del 1969⁽¹²⁾, la Santa Sede, quando si tratti di convenzioni stipulate tra la Sede Apostolica e il Governo Civile; è il Vescovo o, in grado superiore, la Santa Sede tramite il competente Dicastero, quando si tratti delle convenzioni stipulate o dei diritti acquisiti di altre persone fisiche o morali. Attesi sia il c. 3 concernente le convenzioni tra la Sede Apostolica e le nazioni od altre società politiche, che il c. 4 concernente i diritti acquisiti, risulta che detta normativa del *Motu proprio* «Ecclesiae Sanctae» è ancora in vigore, nonostante il fatto che il c. 515 § 2 non ne faccia menzione.

Da notare che lo stesso *Motu proprio* «Ecclesiae Sanctae» (I, 21 § 1) diceva esplicitamente che «bisogna raggruppare in una sola le parrocchie troppo piccole, nella misura in cui la realtà lo richieda e le circostanze lo permettano»⁽¹³⁾.

Ed anche il Direttorio Pastorale dei Vescovi «Ecclesiae imago», del 22 febbraio 1973, indica al n. 177, fra l'altro, che: «In vista del bene delle anime sarà talora necessario procedere... alla unificazione di più parrocchie..., ad un nuovo interno ordinamento delle parrocchie di una medesima città: sarà, insomma, necessario che le strutture vengano adattate alle esigenze della cura d'anima, in una visione globale ed organica che offra la possibilità di penetrazione capillare»⁽¹⁴⁾.

⁽¹¹⁾ EV 2, n. 803, pp. 722-725.

⁽¹²⁾ PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, «Responsum ad propositum dubium», approv. il 3 luglio 1969, AAS 61 (1969) 551.

⁽¹³⁾ EV 2, n. 801, pp. 722-723.

⁽¹⁴⁾ EV 4, n. 2233, pp. 1428-1429. Cf. S. CONGR. PRO CLERICIS, «Notae di-

3. *Diverse figure di soppressione di parrocchie.*

Dalle cause pervenute alla Segnatura Apostolica risulta che la figura più comune di soppressione di parrocchie è l'unione di diverse parrocchie così che dall'insieme di dette parrocchie sorga una nuova parrocchia. Una figura molto simile è la soppressione di una parrocchia in modo che la parrocchia soppressa diventi parte integrante di una parrocchia vicina⁽¹⁵⁾. In un'altra figura simile le diverse parti della parrocchia soppressa diventano parte di più parrocchie vicine⁽¹⁶⁾.

Un caso particolare costituisce la soppressione di una parrocchia personale. Siccome la cura pastorale della parrocchia personale è per sé cumulativa con quella della o delle rispettive parrocchie territoriali, potrebbe riscontrarsi la figura della mera soppressione di tale parrocchia personale. Nella prassi, però, viene generalmente decretata l'unione estintiva di una tale parrocchia con una o più parrocchie territoriali, a meno che non si tratti di una unione estintiva di parrocchie personali, per es. di più parrocchie personali costituite per la stessa etnia.

4. *La destinazione dei beni della parrocchia soppressa.*

I beni e i diritti patrimoniali della parrocchia soppressa, con i rispettivi oneri, vanno a norma dei cc. 121-122 alla nuova parrocchia o « pro rata » alle parrocchie che hanno incorporato le diverse parti della parrocchia soppressa. Ma in ogni caso devono rispettarsi la volontà dei fondatori e donatori, nonché i diritti acquisiti (cf. cc. 121-122). Il vero fondatore della parrocchia è per sé la competente autorità ecclesiastica; si potrebbero però in senso lato chiamare fondatori

rectivae *Postquam apostoli* de mutua ecclesiarum particularium cooperatione promovenda...», del 25 marzo 1980, EV 7, nn. 234-287, pp.232-281, vedi n. 17: «... si richiede anzitutto che anche nel seno della stessa chiesa particolare si proceda ad una nuova revisione delle forze ed ad una ristrutturazione dei quadri tradizionali. La ragione sta nel fatto che nelle regioni tradizionalmente cristiane si sono verificati fenomeni sociali che già di per sé hanno trasformato le strutture della società; quindi anche le strutture ecclesiastiche dovrebbero essere adattate alla nuova realtà... Perciò s'impone il problema se e come rinnovare le strutture che una volta soddisfacevano al bisogno spirituale del popolo di Dio...» (EV 7, nn. 265-266, pp. 258-261).

⁽¹⁵⁾ In queste due figure si tratta di una unione estintiva: cfr. G. MICHELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, 2^a ed., Parisiis — Tornaci — Romae 1955, p. 538.

⁽¹⁶⁾ In questa figura si tratta di una totale dismembrazione della parrocchia.

della parrocchia quelle persone che hanno reso possibile l'erezione della parrocchia con cospicue donazioni. Riguardo ai donatori ritengo trattarsi non di contributi normali dei fedeli alla vita e sussistenza della loro parrocchia, ma di specifiche donazioni ancora valide al momento della soppressione della parrocchia.

Come già detto, sembra ipotizzabile una mera soppressione di una parrocchia personale. In tal caso i beni della parrocchia soppressa andrebbero alla diocesi, a meno che il diritto particolare o il decreto d'erezione⁽¹⁷⁾ dispongano altrimenti, «salvis semper fundatorum et oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis» (c. 123). Ritengo però che l'equità richieda che in tal caso almeno una parte di detti beni vada alla o alle parrocchie territoriali che adesso diventano le uniche che dovranno «ex officio» assicurare la cura pastorale per i parrocchiani della parrocchia soppressa.

Riguardo ai beni della parrocchia soppressa possono sorgere questioni molto delicate, per es. qualora si tratti di beni che canonicamente appartengono alla parrocchia ma civilmente alla diocesi, e specialmente qualora si tratti di beni che canonicamente appartengono alla diocesi, ma sono stati acquisiti con il sostanziale contributo dei parrocchiani.

5. *La procedura da seguire per la soppressione di parrocchie.*

a) Come già detto ci vuole anzitutto la previa consultazione del consiglio presbiterale (c. 515 § 2).

In due casi⁽¹⁸⁾ il Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici della Segnatura Apostolica ha dichiarato l'illegittimità «in procedendo» della soppressione della parrocchia (ed anche della riduzione della sua chiesa ad uso profano) proprio per una certa difettosa consultazione del consiglio presbiterale.

In uno di essi il Vescovo aveva già preso la decisione di sopprimere la parrocchia e ne aveva fatto divulgare la notizia prima della consultazione del consiglio presbiterale, ma non aveva ancora emanato il formale decreto di soppressione. Al riguardo si legge nella sentenza definitiva della Segnatura: «Elementum essenziale, quod proprium est normae can. 515 § 2, stat in expetendo consilio *antequam* decisionem supprimendae paroeciae episcopus efficiat aliisque

⁽¹⁷⁾ Il decreto d'erezione svolge la funzione degli statuti menzionati al can. 123.

⁽¹⁸⁾ Prot. NN. 21883/90 CA e 22036/90 CA.

communicet»⁽¹⁹⁾. Una comunicazione del fatto compiuto ed una eventuale discussione di tale fatto compiuto non è infatti una previa consultazione.

In ambedue i casi, poi, il consiglio presbiterale è stato informato dell'intenzione di sopprimere la parrocchia (di fatto in un caso c'era già la decisione), ed i singoli membri del consiglio avevano potuto presentare qualche domanda o osservazione critica al riguardo, ma non è stato chiesto un vero voto consultivo del consiglio come tale. In una delle due sentenze viene perciò osservato che il consiglio presbiterale ha sentito i Vicari episcopali, ma che il Vescovo non ha sentito il consiglio⁽²⁰⁾. La consultazione del consiglio presbiterale richiede dunque «ex natura rei» due elementi, cioè 1) che il consiglio riceva prima la dovuta informazione, cosa che è stata fatta in questi due casi, e poi 2) che il consiglio come tale esprima il suo voto consultivo, cosa invece che è stata omessa.

Ritengo utile rammentare che il consiglio presbiterale è il senato del Vescovo, che ha il compito di aiutare il Vescovo nel governo della diocesi, affinché sia promosso al massimo il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (cf. c. 495 § 1). Il consiglio presbiterale non deve quindi far presente soltanto gli interessi dei sacerdoti, ma gli interessi pastorali di tutto il popolo di Dio che è nella diocesi⁽²¹⁾.

b) Il Vescovo deve inoltre a norma del c. 50 raccogliere le notizie e le prove necessarie, e per quanto possibile, ascoltare coloro i cui diritti possono essere lesi, prima di emanare il decreto di soppressione della parrocchia.

Dai casi pervenuti alla Segnatura risulta che i Vescovi non sopprimono una parrocchia se non dopo un ampio studio e una larga consultazione.

Riguardo alla previa audizione di coloro i cui diritti possono essere lesi, rimando anzitutto a quanto sopra detto in occasione dell'analisi dell'art. 21 § 3 della prima parte del *Motu proprio* «Ecclesiae Sanctae». Così non si potrà omettere per es. l'audizione del parroco

(19) Prot. N. 21883/90 CA, Sentenza definitiva del 16 gennaio 1993, p. 9, n. 19.

(20) Prot. N. 22036/90 CA, Sentenza definitiva del 20 giugno 1992, p. 10, n. 8: «Consilium audivit Vicarios episcopales... sed... Archiepiscopus non audivit Consilium».

(21) Cfr. F. DANEELS, *De dioecesis corresponsabilitatis organis*, in *Periodica* 74 (1985) 301-324, vedi 313-316 e 324.

che perderà il suo ufficio o dell'istituto religioso a cui è affidata con convenzione scritta la parrocchia che il Vescovo intende sopprimere.

Sorge la domanda se la stessa parrocchia da sopprimere ed i suoi parrocchiani siano tra coloro i cui diritti possano essere lesi nel caso e conseguentemente devono essere sentiti prima della soppressione. Talvolta si adduce l'argomento che una parrocchia è una persona giuridica (c. 515 § 3) e perciò per sé perpetua (c. 120 § 1) e che la parrocchia avrebbe dunque un vero diritto a non essere soppressa e quindi ad essere sentita prima della sua soppressione, ed anche che i diritti dei parrocchiani possono essere lesi dalla soppressione della loro parrocchia e che devono quindi prima essere sentiti, almeno tramite qualche rappresentanza, data la difficoltà di ascoltarli tutti. Personalmente non oserei affermare trattarsi di un diritto in senso stretto, siccome a norma del c. 120 § 1 una persona giuridica può essere legittimamente soppressa dalla competente autorità ed il c. 515 § 2 non richiede nel caso la previa consultazione della parrocchia e dei parrocchiani. Ritengo però che è sommamente prudente coinvolgere la parrocchia in un modo o nell'altro nella procedura per la sua soppressione, ciò che d'altronde sembra essere la prassi comune.

c) La procedura per la soppressione di una parrocchia richiede infine che il decreto di soppressione sia emanato per iscritto e che nel decreto venga esposta, almeno sommariamente, la motivazione per tale decisione (c. 51). Non è sufficiente una motivazione generica, che varrebbe per qualsiasi decisione del Vescovo, ma è richiesta l'indicazione almeno sommaria delle ragioni specifiche per la soppressione della concreta parrocchia di cui si tratta.

6. *Alcuni argomenti adottati contro la soppressione di una parrocchia.*

a) Talvolta si impugna la soppressione di una parrocchia con la generica motivazione che la soppressione di una parrocchia costituisce la violazione di una serie di diritti ed obblighi fondamentali dei «christifideles». È ovvio che una tale asserzione vuole provare troppo e di fatto non prova niente. Infatti, se la soppressione di parrocchie per il fatto stesso costituisse già una violazione dei diritti ed obblighi fondamentali dei fedeli, non si potrebbe mai legittimamente sopprimerle o unirle⁽²²⁾.

(22) Ciò viene già affermato nella nota decisione (prot. n. 17447/85 CA) del 21

La Segnatura considera perciò detta generica asserzione di violazione dei diritti ed obblighi dei fedeli priva di qualsiasi forza probativa, ed anzi suole rispondere che: «nullum ius christifidelibus agnoscitur ad determinatam paroeciam, cum illis sufficiat paroecia quaedam, quae eorundem curam pastoralem expleat»⁽²³⁾.

b) La soppressione di una parrocchia personale per una determinata etnia viene non di rado impugnata per l'asserita violazione del diritto dei migranti a conservare il loro patrimonio spirituale, che secondo l'Istruzione «Pastoralis migratorum cura» del 22 agosto 1969⁽²⁴⁾ deve ovunque essere considerato con grande stima.

Al riguardo occorre osservare che⁽²⁵⁾: 1) il migrante ha certamente il diritto di salvaguardare il proprio patrimonio spirituale, ma anche il dovere di rispettare la cultura e la lingua del popolo che lo accoglie, nonché il dovere di integrarsi ed inserirsi attivamente nel suo nuovo ambiente; 2) speciali strutture pastorali sono da erigere per i migranti quando e in quanto la cura pastorale ordinaria non è in grado di andare incontro alla loro giustificate esigenze, ma devono anche aiutarli nel processo di integrazione e sono perciò, almeno in parte, transitorie; 3) in ogni caso, la parrocchia personale è soltanto una delle varie possibili strutture per la loro cura pastorale; 4) la soppressione di una parrocchia pastorale per migranti non significa quindi automaticamente la fine della dovuta cura per il patrimonio spirituale dei migranti.

Specialmente quando si tratta della seconda e terza generazione dei migranti e quando per diverse ragioni il numero dei fedeli della

novembre 1987 pubblicata in *Communicationes* 20 (1988) 88-94, vedi 93, però in rapporto alla legittimazione dei ricorrenti. Nella causa Prot. N. 26248/95 CA si legge nel decreto del Congresso del 4 marzo 1996, p. 2: «Iura et obligationes a Cl.mo Patrono recurrentis memoratae (cfr. can. 515 § 2 in relatione directa cum canonibus 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221; et indirecta cum canonibus 209, 210, 222, 224, 225, 229, 231) per se suppressione paroeciae non violantur, et in casu violatae non sunt, quia Exc.mus Episcopus aliter providit pro cura pastorali christifidelium, scilicet novam constituens paroeciam ex unione exstinctiva paroeciarum suppressarum ortam».

⁽²³⁾ Prot. N. 25323/94 CA, decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, p. 2, n. 3. Cf. Prot. N. 25465/94 CA, decreto del Congresso del 18 gennaio 1996, p. 2, n. 3; Prot. N. 25530/95 CA, decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, p. 2, n. 3.

⁽²⁴⁾ S. CONGR. PRO EPISCOPIS, *Instructio de pastoralis migratorum cura*, EV 3, nn. 1500-1605, pp. 900-961.

⁽²⁵⁾ Cfr. C. SCICLUNA, *La parrocchia personale e la missione con cura di anime affidate ai religiosi*, in *Informationes SCRIS* 15 (1989) 258-277, vedi 260-262.

parrocchia personale è molto diminuito, può esserci una giusta ragione per sopprimere detta parrocchia, a condizione che la nuova parrocchia tenga conto delle giuste esigenze dei migranti e della loro diversità e delle loro tradizioni peculiari.

Comunque sia, la generica invocazione del diritto a conservare il proprio patrimonio spirituale non viene considerata dalla Segnatura un argomento valido contro la soppressione di una parrocchia personale ⁽²⁶⁾.

7. *Una osservazione conclusiva sulla giurisprudenza della Segnatura Apostolica concernente la soppressione di parrocchie.*

Mentre la Segnatura Apostolica ha decretato in due casi la violazione della legge «in procedendo» di una parrocchia, non ve n'è tra le cause definite nessuna nella quale sia stata decretata la violazione della legge «in decernendo». Infatti, per la soppressione di una parrocchia è sufficiente una giusta causa, ed è molto difficile provare la sua mancanza. Tanto più che dalle cause finora esaminate risulta che i Vescovi non prendono alla leggera la sofferta decisione di sopprimere una parrocchia.

II. *La riduzione ad uso profano di una chiesa, specialmente di una chiesa « già » parrocchiale*

1. *Il c. 1222, ossia la norma fondamentale.*

Il c. 1222 § 1 recita: « Se una chiesa in nessun modo possa essere adibita al culto divino, e non si dia la possibilità di restaurarla, dal Vescovo diocesano può essere ridotta ad uso profano non sordido » ⁽²⁷⁾. Questo paragrafo corrisponde sostanzialmente alla prima parte del c. 1187 del Codice Pio-Benedettino e indica due condi-

⁽²⁶⁾ Già nella causa Prot. N. 21896/90 CA si legge nel decreto del Congresso del 25 gennaio 1991, p. 2, riguardo alla parrocchia personale: « est una tantum ex pluribus comprobatis rationibus et viis — ad locorum adiuncta seu circumstantias, ad consuetudines et necessitates eorundem fidelium accomodandis — in pastorali cura agenda pro coetibus specialibus fidelium (cfr. ... S. Congr. pro Episcopis, "Instructio de pastorali migratorum cura", nn. 11, 12 et 33, AAS 61 [1969] pp. 619 et 630-631) ». Tale concetto viene ribadito nei decreti del Congresso del 3 maggio 1995 (Prot. N. 24388/93 CA, p. 3-4, n. 4) e del 26 gennaio 1996 (Prot. N. 26205/95 CA, p. 2, n. 4,b).

⁽²⁷⁾ Il c. 873 § 1 CCEO è sostanzialmente uguale: « Si qua ecclesia nullo modo

zioni, cioè: a) la chiesa non può più essere usata per il culto divino, e b) non c'è possibilità di restaurarla. Quest'ultima condizione, attese le direttive del Concilio Tridentino, non indica l'assoluta impossibilità di restaurarla, ma soltanto la relativa impossibilità di farlo. Il Concilio Tridentino permetteva infatti la demolizione di una chiesa in rovina quando non disponeva di beni e redditi adeguati per pagare il suo restauro ed inoltre, se si trattava di una chiesa parrocchiale, quando il patrono, il clero della chiesa e la comunità locale erano troppo poveri per sostenere le spese del restauro⁽²⁸⁾.

Occorre notare che il Vescovo diocesano può ridurre in tal caso la chiesa ad uso profano non sordido senza ulteriori condizioni.

Nuovo invece è il § 2 del c. 1222: « Qualora altre gravi cause consiglino che qualche chiesa non si adibisca più al culto divino, il Vescovo diocesano, ascoltato il consiglio presbiterale, la può ridurre ad uso profano non sordido, con il consenso di coloro che legittimamente rivendichino diritti su di essa, e purché il bene delle anime non ne tragga nessun detrimento »⁽²⁹⁾. Si noti che finora il Vescovo diocesano nei casi adesso compresi nella fattispecie del c. 1222 § 2 non poteva procedere alla riduzione senza il permesso del competente Dicastero della Curia Romana⁽³⁰⁾.

2. Storia della redazione del c. 1222 § 2.

Trattandosi di una nuova norma, giova vedere brevemente la storia della redazione del c. 1222 § 2⁽³¹⁾. In un primo momento si voleva lasciare una ampia discrezionalità al Vescovo diocesano, dandogli la facoltà di ridurre una chiesa ad uso profano non sordido, se

amplius ad cultum divinum adhiberi potest et possibilitas non datur eam reficiendi, ab Episcopo eparchiali in usum profanum non sordidum redigi potest ».

⁽²⁸⁾ Sess. XXI, de ref., c. 7 (COD 730-731).

⁽²⁹⁾ Cfr. c. 873 § 2 CCEO: « Si aliae graves causae suadent, ut aliqua ecclesia ad cultum divinum amplius non adhibeatur, Episcopus eparchialis eam in usum profanum non sordidum redigere potest consulto consilio presbyterali, de consensu eorum, qui iura in eandem sibi legitime vindicant, et dummodo salus animarum nihil inde detrimenti capiat ».

⁽³⁰⁾ Cfr. H. WAGNON, *Eglises. XII. Désaffectation des Eglises*, in DDC V, Paris 1953, 208-211, vedi 209.

⁽³¹⁾ Cfr. *Communicationes* 3 (1972) 162; 12 (1980) 338-339; 15 (1983) 248-249. Cfr. J. MANZANARES, *De aedificio sacro problemata recentiora atque nova codificatio*, in *Periodica* 63 (1974) 69-97, vedi 84-85; ID., *In schema de locis et temporibus sacris deque cultu divino animadversiones et vota*, in *Periodica* 68 (1979) 139-158, vedi 154.

ciò a suo parere fosse più conveniente per il bene delle anime, « de consensu eorum qui iura in ea sibi legitime vindicant ». Attese le osservazioni fatte al riguardo, detta discrezionalità è poi stata limitata nello schema del 1980, nel quale si richiedeva oltre al consenso di coloro che legittimamente rivendicano diritti su la chiesa: *a)* gravi ragioni che consiglino la riduzione ad uso profano; *b)* la consultazione del consiglio presbiterale, e *c)* l'assenza di detrimento al bene delle anime.

3. *Le gravi ragioni che consigliano che non si adibisca più la chiesa al culto divino.*

a) Nel c. 1222 § 1 si tratta di una chiesa che in nessun modo può essere adibita per il culto divino, senza possibilità di restaurarla, mentre nel § 2 si tratta di « *aliae graves causae* ». Ciò sembra insinuare che queste « *aliae graves causae* » debbano essere dello stesso ordine di gravità di quella indicata al § 1. Ritengo però che una tale interpretazione sia esagerata, per le seguenti ragioni: 1) nel § 2 si tratta di « *graves causae* » e non di « *causae gravissimae* », mentre nel § 1 si proponeva una causa senza dubbio gravissima; 2) il § 2 parla semplicemente di « *aliae graves causae* » e non di « *aliae huiusmodi graves causae* »; 3) nel § 2 si tratta soltanto di gravi cause che « consiglino » (« *suadeant* ») che qualche chiesa non si adibisca più al culto divino, e non di cause che lo esigono; 4) nel § 2, infine, vengono aggiunte diverse altre condizioni, specialmente la previa consultazione del consiglio presbiterale, che non sono menzionate al § 1.

D'altra parte è chiaro, sia dal testo del § 2 che dalla sua storia di redazione, che nel caso viene richiesta una grave causa, e non semplicemente una giusta causa, come per la soppressione di una parrocchia, o la mera convenienza per il bene delle anime a giudizio del Vescovo diocesano. C'è infatti una chiara preferenza della Chiesa per la conservazione delle chiese, a meno che una grave causa non consigli il contrario⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Prot. N. 26600/A/95 CA, « Notes on the Meeting of 27 November 1995 », n. 1: « It is clear from the text of can. 1222, as well from the Church's tradition in this matter, that the Church per se wishes churches (cf. can. 1214) to be preserved and used for divine worship; the reduction of a church to profane use is an exception to this principle and can be done only for the very serious reasons prescribed in par. 1, or for other reasons which are *grave* (par. 2). By contrast, a parish can be suppressed for a *just cause* (can. 515, § 2) ». Nel caso si tratta della relazione da parte della Segnatura Apostolica

Nel ponderare la gravità della causa si dovrà ovviamente tener conto di tutte le circostanze del caso, come per es. della condizione materiale della chiesa, se cioè abbisogna di gravi riparazioni o meno; della necessità o utilità della chiesa per i fedeli affinché abbiano la reale facoltà di partecipare al culto divino; delle risorse per riparare o conservare la chiesa, nel qual caso non si potrà dimenticare quanto detto nel Direttorio dei Vescovi «*Ecclesiae imago*» (n. 181): «non è giusto... che per le chiese materiali ne scapitino la carità e l'apostolato della Chiesa vivente»⁽³³⁾. Non sarebbe infatti giusto che le offerte dei fedeli dovessero servire in tal modo per il culto divino, che non ci fossero più le dovute risorse per le altre necessità della Chiesa, come le opere di apostolato, la carità e l'onesto sostentamento dei suoi ministri (cf. c. 221 § 1)⁽³⁴⁾.

Una recente sentenza definitiva del 4 maggio 1996 della Segnatura Apostolica ha confermato quanto finora esposto riguardo al requisito della grave causa per la riduzione di una chiesa ad uso profano: «*Causae... a lege requiruntur graves, nec gravissimae: excluduntur igitur nugae vel causae quae suapte natura graves haberi nequeunt, dum e contra gravitas causae, etsi apparenter levi innititur fundamento, diversimode aestimari potest si diligenter considerentur circumstantiae vel loci, vel rei oeconomicae vel personarum, quae Ordinario apprimè innotescunt: re quidem vera quaestio est facti... Praeterea ut salvetur aedificium sacrum negligi haud queunt elemosynae ceteraque subsidia pauperibus praesertim elargienda et alia huiusmodi*»⁽³⁵⁾.

b) Ho insistito sulla necessità della grave causa, perché la prassi dimostra che talvolta inizialmente viene addotta una causa per la riduzione di una chiesa ad uso profano che, almeno da sola, è senza dubbio insufficiente per legittimarla, come per es. il fatto che una parrocchia venga soppressa e che la nuova parrocchia non abbia bisogno della chiesa della parrocchia soppressa⁽³⁶⁾; il fatto che ci sia

di un incontro con rappresentanti di una provincia ecclesiastica, relazione poi spedita al Metropolita.

⁽³³⁾ EV 4, n. 2237, pp. 1430-1433.

⁽³⁴⁾ C'è però il pericolo che i fedeli offesi per la chiusura di una chiesa non diano neanche più le loro offerte per le altre necessità della Chiesa.

⁽³⁵⁾ Prot. N. 24388/93 CA, pp. 6-7, nn. 6 e 9.

⁽³⁶⁾ Cfr. la sentenza definitiva del 16 gennaio 1993 (Prot. N. 21883/90 CA), p. 10, n. 22: «*auctoritas censuit sufficere illas supra numeratas atque adductas causas sup-*

un piano globale per il riordinamento delle strutture pastorali; o il fatto che il consiglio presbiterale abbia dato un parere favorevole⁽³⁷⁾.

Sembrano inoltre motivi insufficienti sia la volontà di favorire l'unità della nuova parrocchia che la giusta promozione della celebrazione domenicale della S. Eucaristia nella chiesa parrocchiale⁽³⁸⁾ della nuova parrocchia. Tali motivi legittimerebbero infatti la riduzione ad uso profano di molte chiese già parrocchiali o semplicemente non parrocchiali e svuoterebbero quindi, almeno in gran parte, la normativa del c. 1222 § 2.

c) Come già detto, in diverse cause pervenute alla Segnatura Apostolica viene impugnata la riduzione della chiesa parrocchiale ad uso profano, decretata in concomitanza con ed a seguito della soppressione della parrocchia. Sarebbe perciò logicamente più accurato parlare di riduzione ad uso profano di chiese già parrocchiali.

La Segnatura ha deciso in diversi casi che la mancanza della richiesta grave causa non era provata, come per es. in un decreto definitivo del Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici del 25 giugno 1994⁽³⁹⁾. In tal caso la condizione pericolante della chiesa era confermata dal giudice civile ed il Vescovo non riteneva opportuno one-

primendae paroeciae ut et aliae actiones, id est clausura ecclesiae et eiusdem reductio ad usum profanum, essent legitimae ».

(37) Prot. N. 26600/A/95 CA, «Notes...» (nota 32): «2. There must be *specific* and *grave* reasons for the reduction of a church to profane use; thus:

- a general pastoral plan in itself would not be sufficient reason,
- nor would the fact that the presbyteral council or the pastor or parish pastoral council is in favor of the decision,
- nor the simple fact that the church in question, e.g. after the merger of several parishes, is no longer necessary for pastoral ministry ».

(38) Cfr. S. CONGR. RITUM, *Istruzione* «Eucharistium mysterium» del 25 maggio 1967 (EV 2, nn. 1293-1367, pp. 1083-1153), n. 26: «Soprattutto la domenica e i giorni festivi, le celebrazioni che si fanno in altre chiese ed oratori debbono essere coordinate con le celebrazioni della chiesa parrocchiale, sì da essere di aiuto all'azione pastorale. Anzi è utile che le piccole comunità di religiosi non chierici e altre dello stesso genere, soprattutto quelle che svolgono le loro attività in parrocchia, partecipino in quei giorni della messa nella chiesa parrocchiale».

(39) Prot. B. 24048/93 CA, p. 3, n. 3: «Conditio periculosa ecclesiae... confirmata est etiam ab iudice civili; ... Decisio Episcopi non respiciebat absolutam incapacitatem paroecianorum ecclesiam reparandi sed opportunitatem eos non gravandi huiusmodi onere».

rare i fedeli piuttosto poveri della comunità locale con le spese del restauro della chiesa, mentre a poca distanza c'era un'altra chiesa abbastanza grande per i fedeli della stessa lingua in buona condizione. Un altro esempio riguarda un recente decreto del Congresso, che non ha ammesso il ricorso alla discussione davanti al Collegio dei Giudici per manifesta mancanza di fondamento⁽⁴⁰⁾. In questo caso la parrocchia soppressa non aveva costruito la sua chiesa parrocchiale, ma si era accontentata di una palestra provvisoriamente adattata, e adesso si impugnava la riduzione di tale « chiesa » provvisoria alla sua originaria destinazione, mentre la nuova parrocchia dispone di una chiesa abbastanza ampia e abbisogna della palestra per i giovani della parrocchia.

In qualche altro caso, però, il Congresso ha ammesso la questione della riduzione della chiesa parrocchiale alla discussione davanti al Collegio dei Giudici, proprio perché la mancanza di fondamento per la sua impugnazione non era manifesta. È infatti compito della Segnatura Apostolica e specialmente del Collegio dei Giudici sviluppare una giurisprudenza, che indichi criteri più precisi per discernere se la violazione della legge « in decernendo » sia provata o meno in detti casi⁽⁴¹⁾.

Nella già citata recente sentenza del 4 maggio 1996 il Collegio dei Giudici ha deciso che la violazione della legge in decernendo non era provata riguardo alla riduzione ad uso profano di tre chiese, dopo l'unione di cinque parrocchie, per la seguente ragione: « *Conservatio trium ecclesiarum intolerabile onus oeconomicum novae paroeciae imponeret. Attento quod curae pastorali fidelium, ob immutatas circumstantias, illae non amplius inserviunt, dum nova paroecia inde ab erectione ingenti aere alieno gravatur, venditio illarum ecclesiarum confestim efficax subsidium necessitatibus urgentioribus no-*

(40) Prot. N. 26248/95 CA, p. 2: « *Assertae violationes "in decernendo" a Cl.mo Patrono recurrentis adductae non sustinentur, dum e contra inter motiva ab Exc.mo Episcopo ... allata graves exstant rationes quae reductionem, ad mentem can. 1222 § 2, suadent; Id in casu eo vel magis valet, cum agatur de aedificio tantum modo provisorio ad cultum divinum adhibito* ».

(41) Prot. N. 26600/A/95 CA, « Notes... » (nota 32): « *The Second Section of the Apostolic Signatura, as a tribunal, can give criteria concerning those required grave reasons only through its jurisprudence, the application of the law to concrete cases in its decisions, namely the decrees of the Congresso and especially the definitive decrees and sentences of the College of the Judges (can. 16, 3). For this reason it will be helpful if the College of Judges issues a sentence in one or another of these cases* ».

vae paroeciae praestat, quod secus prorsus deficeret. Nam numerus fidelium, quorum oblationibus nova paroecia praesertim sustinetur, in dies minuit»⁽⁴²⁾.

4. *Ulteriore analisi del c. 1222 § 2.*

a) Il c. 1222 § 2 tratta della riduzione di una chiesa ad uso profano non sordido. Non si può certamente considerare come uso profano non sordido un eventuale uso contra la moralità pubblica. Per il resto sembra, attesa la storia della redazione del canone, spettare al prudente giudizio del Vescovo discernere quale sia un uso profano non sordido⁽⁴³⁾.

Talvolta un Vescovo decide semplicemente di chiudere una chiesa per il culto divino senza decidere, almeno per ora, sul futuro uso dell'edificio della chiesa⁽⁴⁴⁾, insinuando che per una tale chiusura non si dovrebbe osservare la normativa del c. 1222 § 2. È invece costante prassi della Segnatura considerare la chiusura di una chiesa per il culto divino come equivalente ad una sua riduzione ad uso profano. Il c. 1222 § 2 recita infatti: « Qualora altre gravi cause consiglino che qualche chiesa *non si adibisca più al culto divino*, il Vescovo diocesano ... può ridurla ad uso profano non sordido... », insinuando così la sostanziale equiparazione tra il fatto di non adibire più la chiesa al culto divino e la sua riduzione ad uso profano non sor-

(42) Prot. N. 24388/93 CA, p. 7, n. 9. * Nella sentenza def. del 18 gennaio 1997 (Prot. N. 25530/95 CA) si esamina ai nn. 7-10 una doppia causa per la riduzione della chiesa ad uso profano. La prima causa riguarda il pericolo che una chiesa « utpote quae non adhibeatur sub Episcopo magisterio ad cultum publicum, originem dare potest ecclesiasticae consociationi, quae vulgo appellatur "parallela" », e la sentenza asserisce che: « Quod periculum, si adsit, certo certius gravem constituit causam quae Episcopi interventum postulat » (n. 8). L'altra causa addotta per la riduzione è di ordine economico. Al riguardo la sentenza osserva che: « a) cum sermo fit ab Episcopo de quaestionibus et difficultatibus rem oeconomicam spectantibus, iudicium ad rem proferri potest et debet consideratione habita condicionis in hac provincia dioeceseos totius; b) exitiosum esset minutatim rem ponderare et solummodo ab extrinseca parte, ratione minime habita aestimationis Exc.mi Episcopi, qui certo certius prae aliis rei statum cognoscere valet, praesertim cum de re fusius disseruerunt necessarij Episcopi Curiae administrj » (n. 9). La sentenza conclude che: « causae ab Exc.mo Episcopo... adductae exstant in re, nec vacuae, fuitiles vel spernendi ponderis aestimandae sunt » (n. 10) e perciò « non constare de violatione legis » (n. 11).

(43) Cfr. *Communicationes* 15 (1983) 248-249.

(44) Così per es. nelle cause Prot. NN. 21883/90 CA e 22036/90 CA.

dido⁽⁴⁵⁾. Quest'ultima formula classica esplicita però di più il divieto di destinarla ad un uso profano sordido.

b) Competente per la riduzione di una chiesa ad uso profano è il Vescovo diocesano, che deve prima consultare il consiglio presbiterale. Rimando al riguardo a quanto sopra detto circa la soppressione di una parrocchia, con una sola osservazione, e cioè che l'oggetto della decisione del Vescovo e della consultazione previa del consiglio presbiterale concernente la chiesa deve essere ben distinto dalla questione della soppressione della parrocchia.

c) Il canone richiede inoltre il consenso di coloro che legittimamente rivendicano diritti sulla chiesa. Il noto decreto definitivo della Segnatura del 21 novembre 1987 specifica al riguardo che: «Iura de quibus sermo fit in canone sunt praesertim iura patrimonialia vel eis assimilata, quae magna ex parte e fundatione vel aedificatione ecclesiae exsurgunt»⁽⁴⁶⁾.

Nel caso si tratta senza dubbio di diritti in senso stretto, e coloro che pretendono che non si possa chiudere una chiesa senza il loro consenso, devono prima provare che sono titolari di un tale vero diritto in senso stretto⁽⁴⁷⁾. Anche se si devono rispettare le volontà dei donatori, non è sufficiente per qualcuno richiamare un dono fatto alla chiesa perché pretenda che la chiesa non venga chiusa senza il suo consenso⁽⁴⁸⁾.

Ritengo utile osservare che qui si tratta di coloro il cui consenso è richiesto per poter ridurre la chiesa ad uso profano, e non di coloro che eventualmente potranno ricorrere contro detta riduzione. Della legittimazione, o meno, a ricorrere tratterà nella terza parte della relazione.

Comunque sia, nel caso non può trattarsi del consenso dei singoli parrocchiani, la cui chiesa viene chiusa dopo la soppressione della parrocchia. Altrimenti potrebbe qualsiasi parrocchiano bloc-

⁽⁴⁵⁾ Cfr. il c. 1212: «Dedicationem vel benedictionem amittunt loca sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta».

⁽⁴⁶⁾ Prot. N. 17447/85 CA, in *Communicationes* 20 (1988) 93.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Prot. N. 24388/93 CA, decreto del Congresso del 3 maggio 1995, p. 4, n. 5: «Non demonstratur haberi personas quae vera iura in ecclesia... sibi legitime vindicant».

⁽⁴⁸⁾ Cfr. Prot. N. 25530/94 CA, decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, p. 2, n. 4: «non requiritur in casu consensus recurrentium (cf. can. 1222, § 2), cum ipsi, etiamsi oeconomica contributione ad aedem sacram exstruendam vel conservandam providissent, nullum verum ius in eandem ecclesiam acquisiverint».

care la riduzione della chiesa ad uso profano con il diniego del suo consenso, cosa che appare assurda.

d) Il c. 1222 § 2 richiede, infine, che il bene delle anime non tragga nessun detrimento dalla riduzione della chiesa ad uso profano. Un tale detrimento potrebbe configurarsi qualora i fedeli non abbiano accesso ad un'altra chiesa senza gravi inconvenienti. Ma non si può parlare di un detrimento per il bene delle anime, se si tratta soltanto di una reazione scomposta di qualche comitato di contestazione. In un decreto del Congresso del 3 maggio 1995 si legge perciò che detto detrimento non nasce «*ex reactione impropria*» dei fedeli⁽⁴⁹⁾.

5. *Qualche ulteriore osservazione.*

Riguardo ad ulteriori precisazioni concernenti la procedura da seguire nel caso e la volontà dei donatori da rispettare, rimando alle osservazioni fatte nella prima parte della relazione, che sono anche valide per la riduzione di una chiesa ad uso profano.

Occorre soltanto annotare che una eventuale motivazione inadeguata del decreto di riduzione della chiesa ad uso profano, non esclude che ci siano davvero ragioni gravi per detta riduzione. In altre parole, una inadeguata motivazione del decreto costituisce una violazione della legge «*in procedendo*», ma non indica necessariamente una violazione della legge «*in decernendo*»⁽⁵⁰⁾.

III. *Questioni procedurali riguardanti i ricorsi contro la soppressione di una parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano*

1. *Nota previa.*

Preferisco il termine generico «questioni procedurali», perché si tratta di questioni riguardanti sia il processo giurisdizionale da-

(49) Prot. N. 24388/93 CA, p. 4, n. 5: «*Detrimentum, de quo in canone, videtur praesertim damnum oriturum ex ipso facto quod ecclesia ad cultum divinum non amplius adhibebitur, non autem ex reactione impropria adversus idem factum*».

(50) Prot. N. 26600/A/95 CA, «Notes...» (nota 32): «6. It must be remembered that in the decree reducing a church to profane use — which is an action distinct from that of suppressing or merging a parish — the bishop must indicate, at least summarily (can. 51), what the specific and grave reasons for his decision are. Indeed the failure to do this would amount to a violation of the law *in procedendo*. Furthermore, the failure to express those specific and grave reasons makes it easier for someone to allege a violation of the law *in decernendo* on the basis of lack of grave reasons».

vanti alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica che il ricorso gerarchico davanti alla competente Congregazione, che non è un vero processo.

Sembra anche opportuno rammentare che il Superiore competente deve vedere in caso di ricorso gerarchico non soltanto della illegittimità «in iure et in facto», ma anche, almeno su richiesta del ricorrente, dell'opportunità dell'atto impugnato, mentre spetta alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica vedere soltanto dell'asserita illegittimità di detto atto, ed eventualmente in modo subordinato della riparazione dei danni arrecati dall'atto illegittimo.

2. *Chi può ricorrere contro la soppressione di una parrocchia o la riduzione della sua chiesa ad uso profano?*

a) *La parrocchia come tale, tramite il rappresentante legittimo.*

1) Essendo la parrocchia «ipso iure» una persona giuridica (c. 515 § 3), non c'è nessun dubbio che essa come tale possa interporre un vero ricorso giuridico tramite il suo legittimo rappresentante (c. 1480 § 1) contro la sua soppressione o contro la riduzione della sua chiesa ad uso profano.

Tale legittimo rappresentante è il parroco (c. 532), l'amministratore parrocchiale (c. 540 § 1) o, prima della sua costituzione, il sacerdote che «ad interim» a norma del c. 540 § 1 assume il regime della parrocchia, il moderatore dei sacerdoti ai quali è affidata in solido la cura pastorale di una parrocchia (c. 543 § 2, n. 3), o il sacerdote moderatore della cura pastorale qualora per la penuria di sacerdoti la partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia sia affidata ad un diacono o ad altra persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone a norma del c. 517 § 2.

Attesa la normativa esplicita al riguardo del legittimo rappresentante della parrocchia, risulta che nessun altro, come per es. il diacono che partecipa all'esercizio della cura pastorale della parrocchia a norma del c. 517 § 2 o il presidente del consiglio pastorale, possa rappresentare legittimamente la parrocchia nei negozi giuridici.

2) Occorre però notare che molto raramente il rappresentante legittimo propone di fatto un ricorso giuridico contro la soppressione della parrocchia o la riduzione della chiesa ad uso profano. In-

fatti, soltanto in due⁽⁵¹⁾ dei suddetti 22 casi pervenuti alla Segnatura Apostolica è proprio il legittimo rappresentante che impugna la decisione del Vescovo diocesano, approvata dalla competente Congregazione per il Clero.

Nel primo caso si è ventilata la seguente questione: il parroco della nuova parrocchia sorta dalla unione estintiva di due parrocchie, tra le quali la parrocchia soppressa ricorrente tramite il suo parroco, intendeva revocare il ricorso presso la Segnatura Apostolica, asserendo che egli ormai rappresentava la parrocchia soppressa, essendo essa stata assunta nella nuova parrocchia. Egli però non ha proposto una formale istanza al riguardo e perciò non c'è stata risposta formale della Segnatura. Ritengo che il parroco della nuova parrocchia potrebbe in questo caso chiedere di poter intervenire come controinteressato, cioè come rappresentante della nuova parrocchia che ha interesse a difendere la nuova situazione, ma in nessun modo come rappresentante della parrocchia soppressa che ha un interesse totalmente contrario, cioè il ripristino della situazione anteriore.

3) Secondo il c. 1480 § 2 lo stesso Ordinario può stare in giudizio di persona o mediante un altro, a nome delle persone giuridiche che sono sotto la sua potestà, in caso di carenza del rappresentante o di sua negligenza. Non sembra che nella prassi detta norma possa avere applicazione per la nostra problematica: infatti, è proprio il Vescovo diocesano che decide di sopprimere la parrocchia o di ridurre la sua chiesa ad uso profano ed è impensabile che egli stesso o un suo Vicario intenda impugnare detta decisione.

b) *Non un gruppo di fedeli come tale.*

Mentre la parrocchia come tale può senza dubbio impugnare tramite il suo rappresentante legittimo la sua soppressione o la riduzione della sua chiesa parrocchiale ad uso profano, è altrettanto

⁽⁵¹⁾ Prot. NN. 26248/95 CA * e 25322/94 CA. Nell'ultimo caso è apparso soltanto recentemente che il ricorrente originario alla Segnatura era il parroco. Dopo la sua morte un parrocchiano ha proseguito il ricorso (cf. c. 1518), mentre il Vescovo chiedeva di dichiarare il ricorso deserto. Il Congresso ha ritenuto in data 12 dicembre 1996 che: «in casu adductum non videtur argumentum peremptorium ut causa ob mortem Rev.mi Parochi seponi possit». E la sentenza definitiva del 8 novembre 1997 ha confermato che: «Non constat de defectu legitimationis activae ex parte parvecianorum ad recursum prosequendum post... Parochi mortem».

chiaro che un gruppo di fedeli non può farlo proprio come gruppo di fedeli.

1) Al riguardo è ben nota l'interpretazione autentica del 20 giugno 1987: «D. Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in canone 299, § 3, expers, legitimatorem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesiani. R. Negative, qua coetus...»⁽⁵²⁾

Il c. 310 stabilisce infatti che una associazione privata di fedeli non costituita in persona giuridica, *come tale* non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti, ecc., ed essi hanno la facoltà di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o un procuratore. Detto canone si riferisce, a mio parere, anzitutto ad una associazione di fedeli che ha ottenuto il riconoscimento di cui al c. 299 § 3. Orbene se neanche tale associazione può essere *come tale* un soggetto di obblighi e di diritti nell'ordinamento canonico, a fortiori non può esserlo una associazione non riconosciuta. Sembra infatti contraddittorio *riconoscere* un gruppo *non riconosciuto* quale soggetto di obblighi e di diritti. Con ciò non intendendo dire che i membri di tale gruppo «coniunctim agentes» non potrebbero far valere mediante un mandatario o un procuratore un loro reale interesse, per es. ad ottenere il riconoscimento nella Chiesa, ma qui si tratta del gruppo *come tale*.

2) In seguito alla suddetta interpretazione autentica il Collegio degli Em.mi Giudici della Segnatura — nella ben nota decisione del 21 settembre 1987, pubblicata in *Communicationes*⁽⁵³⁾, ed in un altro decreto definitivo del 21 maggio 1988⁽⁵⁴⁾ — ha sancito che il «comitato per salvare la chiesa [della quale si trattava]» non aveva la capacità processuale. Tra parentesi noto che non era necessario essere parrocchiano, anzi non era richiesto essere cattolico, per far parte di detti comitati d'azione per salvare la chiesa parrocchiale.

È poi rimasto una costante nella giurisprudenza della Segnatura il non ammettere un gruppo di fedeli *come tale* ad impugnare la soppressione di una parrocchia o la riduzione della sua chiesa ad uso

⁽⁵²⁾ AAS 80 (1988) 1818. Al riguardo vedi specialmente il commento di J. MIRAS, in *Ius Canonicum* 31, n. 61 (1991) 211-217.

⁽⁵³⁾ 20 (1988) 88-94 (Prot. N. 17447/85 CA).

⁽⁵⁴⁾ Prot. 17914/86 CA.

profano. Ritengo che, stante la citata interpretazione autentica, tale prassi non possa essere modificata.

È però possibile ovviare alla non ammissione di un gruppo *come tale* a proporre un vero ricorso giuridico, dal momento che i singoli parrocchiani possono anche «coniunctim agentes» ricorrere nel caso, come vedremo poco innanzi.

2) Occorre osservare che i due menzionati decreti definitivi del Collegio dei Cardinali Giudici della Segnatura parlano di mancanza di capacità processuale per tali gruppi, mentre l'interpretazione autentica parla di mancanza di legittimazione attiva. Quest'ultima terminologia è stata ripresa in diversi decreti della Segnatura, ma in un decreto recente del Congresso⁽⁵⁵⁾ si è preferito parlare della mancanza della «legitima persona standi in iudicio» per un gruppo di fedeli *come tale*.

3) Finora si trattava di un gruppo di fedeli *come tale*, non di un organo che a norma del diritto deve intervenire affinché il Vescovo diocesano possa decidere la soppressione di una parrocchia o la riduzione di una chiesa ad uso profano. Mi riferisco in concreto al consiglio presbiterale. Penso che senza dubbio potrebbe denunciare la violazione del suo diritto ad essere previamente consultato, ma sembra mancare il richiesto interesse per la conservazione della parrocchia o della chiesa per poter proporre un vero ricorso giuridico.

c) *La legittimazione dei singoli parrocchiani.*

Più difficile è la questione della legittimazione, o meno, dei singoli fedeli, «sive singillatim sive coniunctim agentes», a ricorrere contro la soppressione di una parrocchia o la riduzione di una chiesa ad uso profano.

1) Nel caso si tratta della legittimazione a proporre un vero ricorso giuridico, e non del ricorso in senso lato ed improprio, per il quale «fideles auctoritatem ecclesiasticam certiore faciant de abusus ab inferiori auctoritate forte patrat. Huiusmodi interventus denuntiatio potius appellari potest et nullis condicionibus ex parte recurrentis subiacet»⁽⁵⁶⁾. Anche se detta «denuntiatio» non sia un vero ri-

⁽⁵⁵⁾ Prot. N. 25427/94 CA, decreto del 18 gennaio 1996, p. 2: «coetui v.d. "Croatian-Slovenian United Committee" qua tali legitima persona standi in iudicio prorsus deest».

⁽⁵⁶⁾ Prot. N. 17447/85 CA, decreto definitivo del 21 novembre 1987, n. 7, c, in *Communicationes* 20 (1988) 84.

corso giuridico, non si deve sottovalutare la sua importanza nella Chiesa. Qualora risulti che gli abusi denunciati siano davvero gravi, sembra poco probabile che la superiore autorità non cercherà, il più delle volte in modo discreto e prudente, di ovviare alla situazione⁽⁵⁷⁾.

Occorre però ben notare che una risposta della competente Congregazione a un tale ricorso grazioso, non indica la capacità o la legittimazione dei denunziati a proporre poi un vero ricorso giuridico alla Segnatura Apostolica.

2) Nel settimo principio che doveva dirigere la recognizione del Codice di Diritto Canonico veniva affermato che: «Proclamari ... oportet in iure canonico principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat»⁽⁵⁸⁾. Questo principio veniva però affermato riguardo alla procedura «ad tuenda iura subiectiva», senza alcun riferimento esplicito alla tutela dei cosiddetti interessi comunitari, collettivi o diffusi⁽⁵⁹⁾. Ciò evidentemente non esclude una eventuale tutela di detti interessi ad istanza dei singoli fedeli interessati.

3) Secondo il c. 1737 1 «*Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad Superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum recurrere*». Si tratta di una formula molto ampia, che necessariamente necessita di ulteriori precisazioni nella dottrina e nella prassi, altrimenti basterebbe la mera asserzione di essere pregiudicato da un decreto singolare amministrativo per poter ricorrere contro di esso, anche qualora detto decreto manifestamente non riguardi per niente la persona del ricorrente come individuo o come membro di un gruppo⁽⁶⁰⁾. Trattandosi di una formula che necessita di ulteriori precisazioni, ritengo che il c. 1737 §

⁽⁵⁷⁾ Cfr. E. CAPPELLINI, «La tutela dei diritti delle comunità territoriali: diocesi e parrocchia», in *Monitor Ecclesiasticus* 113 (1988) 85-104, vedi 97-101 (anche in *Il Diritto alla Difesa nell'Ordinamento Canonico*, Città del Vaticano 1988, 85-104). Il Cappellini non si riesce, a norma di diritto positivo, di attribuire al consiglio pastorale e al consiglio per gli affari economici della parrocchia (e quindi *a fortiori* ai singoli parrocchiani) altra capacità per la tutela dei diritti della parrocchia che quella di proporre una «denuntiatio» o «petitio» (pp. 100-101).

⁽⁵⁸⁾ *Communicationes* 2 (1969) 83.

⁽⁵⁹⁾ *Ibid.*

⁽⁶⁰⁾ Cfr. E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el derecho canónico*, in *Ius Canonicum* 31, n. 61 (1991) 271-288, vedi 281: «no basta sentirse perjudicado, como podría parecer que dice el canon, ya que esto llevaría a afirmar la suficiencia de una sim-

1 non dia una risposta decisiva alla questione se i singoli fedeli possano proporre un vero ricorso giuridico per la tutela dei diritti della loro comunità.

4) La già menzionata interpretazione autentica del 20 giugno 1987 ammette la legittimazione dei singoli fedeli soltanto « *dummodo revera gravamen passi sint* », aggiungendo che: « In aestimatione... huius gravaminis, iudex congrua discretionalite gaudeat oportet » ⁽⁶¹⁾.

Qualche autore ha considerato detta clausola « *dummodo revera gravamen passi sint* » come una interpretazione ultra-restrittiva del c. 1737 § 1, anzi come una interpretazione difficilmente condivisibile, perché sarebbe richiesto nel caso un esame preliminare della questione di fondo, cioè se il ricorso fosse davvero fondato ⁽⁶²⁾.

Ritengo che il vero senso dell'interpretazione autentica sia piuttosto la seguente: trattandosi di un atto singolare amministrativo che riguarda un gruppo di persone, ci vuole nei singoli fedeli un interesse qualificato per poter proporre un ricorso giuridico per la tutela dei diritti comunitari pregiudicati e spetta all'autorità o al giudice che riceve tale ricorso anzitutto vedere se il ricorrente abbia tale interesse qualificato.

5) Secondo la decisione del 21 dicembre 1987 del Collegio degli Em.mi Giudici della Segnatura la legittimazione « *nihil aliud est quam peculiaris et iuridice tutelata relatio cum obiecto controversiae* », e per poter ricorrere ci vuole un interesse « *personale, directum, attuale et a lege, saltem indirecte, tutelatum* » ⁽⁶³⁾.

A mio parere, è dunque richiesta nel ricorrente una peculiare relazione con l'oggetto della controversia, e tale relazione deve avere nell'ordinamento canonico una protezione almeno indiretta; inoltre deve prospettarsi per il ricorrente titolare di una tale relazione con l'oggetto della controversia, un reale, personale, diretto e attuale vantaggio, qualora il ricorso venga accolto ⁽⁶⁴⁾.

ple motivación psicológica para recurrir ». Lo stesso articolo anche in ID., *Cuestiones de derecho administrativo canónico*, Pamplona 1992, 467-490.

⁽⁶¹⁾ AAS 80 (1988) 1818.

⁽⁶²⁾ L.G. WRENN, *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, Washington DC 1993, 46-47.

⁽⁶³⁾ *Communicationes* 20 (1988) 90-91 (Prot. N. 17447/85 CA). Per una critica a detto decreto definitivo, cf. E. LABANDEIRA, *La defensa* (nota 60).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo canonico*, in *La giustizia*

Ritengo che la legittimazione e l'interesse non sono due esigenze adeguatamente distinte, in quanto l'interesse deve essere *personale* e la legittimazione rimanda proprio alla *personale* relazione del ricorrente con l'oggetto della controversia, relazione che deve essere giuridicamente tutelata ⁽⁶⁵⁾. Dove parlo per brevità soltanto di legittimazione o di interesse qualificato, mi riferisco sia alla legittimazione che all'interesse qualificato.

6) Il Collegio dei Giudici ha poi, nella parte motiva sia di detta decisione che del decreto definitivo del 21 maggio 1988 ⁽⁶⁶⁾, ritenuto che ai singoli fedeli manca la legittimazione a ricorrere contro la soppressione della loro parrocchia e la riduzione della chiesa parrocchiale ad uso profano, ammettendo soltanto nel caso la « *petitio gratiae* » o la « *denuntiatio* ».

L'argomentazione per negare la legittimazione a ricorrere nel caso sembra sommariamente essere la seguente: L'esercizio dei diritti dei fedeli non dipende dalla conservazione o meno di una determinata chiesa già parrocchiale, quasi che — distrutta questa — essi non possano più partecipare alla vita ecclesiale di una parrocchia. La decisione di demolire una chiesa può creare un qualche scomodo ai fedeli, ma questo fatto non dà vita ad un interesse così forte da legittimare il riconoscimento di un diritto ad agire e cioè non è un interesse giuridicamente protetto ⁽⁶⁷⁾.

Occorre notare che in detti casi i ricorrenti, almeno prevalentemente, invocavano la tutela dei diritti ed obblighi comuni di tutti i fedeli.

amministrativa nella Chiesa, Città del Vaticano 1991, 55-70; G.P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa*, 179-200, vedi 197, nota 65; G. TOGNONI, *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 8 (1995) 321-344; I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO - S. GHERRO - G. LO CASTRO, Torino 1996.

⁽⁶⁵⁾ E. FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova 1989, 5^a ed., 297, nota 29, asserisce riguardo all'« interesse ad agire »: « È venuto perdendo l'originaria autonomia rispetto al concetto di "legittimazione ad agire" ... e vada inteso, piuttosto, come un componente della "legittimazione" ».

⁽⁶⁶⁾ Prot. N. 17914/86 CA.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. la nota introduttiva al suddetto decreto definitivo del 21 novembre 1987 in *Il Diritto Ecclesiastico* 100/II (1989) 3.

7) Il Collegio dei Giudici della Segnatura ha invece nelle sentenze del 20 giugno 1992⁽⁶⁸⁾ e del 16 gennaio 1993⁽⁶⁹⁾ ritenuto che i singoli parrocchiani godono nel caso della legittimazione.

L'argomentazione per sostenere tale affermazione sembra essere sommariamente la seguente nella prima di dette sentenze⁽⁷⁰⁾: *a)* già l'interpretazione autentica del 20 giugno 1987 ammetteva la loro legittimazione «*dummodo revera gravamen passi sint*»; *b)* «*Nemo est qui hodie, post declarationes Concilii Vaticani II quoad Christifidelium iura et obligationes partem habentium in evangelizatione, in actuositate pastorali et in adiuvandis ministris sacrae hierarchiae, non videat quantum sit christifidelium "interesse" seu bonum, quod... ipsa lex agnoscit atque defendit: non aliter, enim, deducitur ex plurimis canonibus, simul recte perpensis, iura muneraque christifidelium respicientibus (cfr. cc. 224-231)*»; *c)* i documenti conciliari e postconciliari illustrano l'importanza della parrocchia — infatti «*dioecesis "paroecia veluti cellula est" (AA 10)*» — nonché il momento della partecipazione e collaborazione dei fedeli alla attuosità pastorale della loro parrocchia; *d)* la soppressione di una parrocchia è quindi un atto «*qui iuridice atque multopere tangit vitam communitatis paroecialis et singulorum membrorum paroeciae*»; *e)* un elemento importante di una parrocchia è la chiesa parrocchiale; la soppressione della parrocchia e la riduzione della chiesa parrocchiale ad uso profano non può perciò non avere conseguenze per la comunità locale dei fedeli e i singoli parrocchiani.

La seconda sentenza definitiva, del 16 gennaio 1993, parla anzi di «*membra paroeciae... ius habentia ut in omnibus, quae eorum vitam paroecialem respiciunt, servetur ius canonicum... Christifideles..., propter arctam cum Ecclesia consuetudinem et coniunctionem vitae, quae generatim et praesertim in propria paroecia exercent, membra activa habendi sunt eorum paroeciae atque habiles ad iura paroeciae defendenda*»⁽⁷¹⁾.

8) Occorre osservare che in questi due casi si trattava insieme della soppressione della parrocchia e della riduzione della chiesa par-

⁽⁶⁸⁾ Prot. N. 22036/90 CA.

⁽⁶⁹⁾ Prot. N. 21883/90 CA.

⁽⁷⁰⁾ Pp. 7-9, n. 7.

⁽⁷¹⁾ Pp. 7-8, n. 18.

rocchiale ad uso profano, e che la domanda di riapertura della chiesa parrocchiale era intimamente connessa con la domanda di ripristino della parrocchia.

Rimane però la questione della legittimazione a ricorrere contro la sola riduzione della chiesa parrocchiale ad uso profano, qualora non si tratti più della soppressione della parrocchia. In qualche caso non c'è ricorso da parte dei fedeli contro la soppressione della parrocchia, bensì contro la chiusura della loro chiesa. In qualche altro caso recente il Congresso della Segnatura non ha ammesso alla discussione per manifesta mancanza di fondamento il ricorso contro la soppressione della parrocchia, bensì il ricorso contro la chiusura della chiesa ⁽⁷²⁾.

Non sembra del tutto chiaro l'interesse qualificato a ricorrere in tal caso, tanto più qualora il Vescovo lasci tale chiesa per qualche tempo aperta per celebrazioni liturgiche sporadiche e poi decida la sua riduzione ad uso profano. Se però, secondo quanto detto nella sentenza del 16 gennaio 1993, «*membra paroeciae... ius [habent] ut in omnibus, quae eorum vitam paroecialem respiciunt, servetur ius canonicum*», si deve concludere che quei parrocchiani che hanno un interesse personale, diretto ed attuale che la chiesa rimanga aperta al culto liturgico, possono pretendere che le norme del diritto canonico vengano osservate nel caso.

9) Un'ultima questione concernente la legittimazione dei singoli parrocchiani a ricorrere contro la soppressione della loro parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano è la seguente, cioè se un fedele che partecipa attivamente (anche economicamente) alla vita di una parrocchia territoriale, ma non abita nel territorio di detta parrocchia, goda della legittimazione a ricorrere. Il caso si è posto recentemente per il fatto che un Vescovo diocesano ha eccepito la legittimazione dei ricorrenti, che partecipavano attivamente alla vita della parrocchia soppressa senza abitare nel suo territorio. La causa ⁽⁷³⁾ è nel frattempo finita per un'altra ragione, ma desta comunque sorpresa che nel caso nessun ricorrente abitasse nel territorio della parrocchia soppressa.

⁽⁷²⁾ Così per es. nelle cause Prot. NN. 24388/93 CA (decreto del 3 maggio 1995) e 25530/94 CA (decreto del 12 ottobre 1995).

⁽⁷³⁾ Prot. N. 25323/94 CA.

3. *I termini a ricorrere.*

Come è ben noto, se qualcuno vuole ricorrere contro la decisione del Vescovo diocesano di sopprimere una parrocchia o di ridurre la sua chiesa ad uso profano, deve prima richiedere per iscritto la revoca o l'emendamento di tale decisione al Vescovo diocesano dentro il termine perentorio di dieci giorni utili (c. 1734 §§ 1-2). Poi c'è il termine perentorio di quindici giorni utili, che nel caso decorrono a norma del c. 1735, per proporre il ricorso gerarchico alla Congregazione per il Clero (c. 1737 § 2), ed infine il termine perentorio di trenta giorni utili per ricorrere alla Segnatura contro la decisione della Congregazione («Pastor bonus», art. 123 § 1).

a) In qualche caso il Vescovo diocesano ha fatto comunicare ad una parrocchia la propria decisione di sopprimerla e di chiudere la sua chiesa alcuni mesi prima della effettiva soppressione, ma ha emanato i relativi decreti soltanto pochi giorni prima del giorno fatale. Alcuni parrochiani avevano già domandato copia della decisione motivata, richiedendo nello stesso tempo invano la sua revoca ed hanno presentato ricorso gerarchico alla competente Congregazione prima dell'emanazione dei relativi decreti. Il Vescovo ha poi eccepito l'omessa rimostranza dopo l'emanazione di detti decreti. La Congregazione ha nondimeno ammesso il ricorso gerarchico e anche la Segnatura Apostolica ha ritenuto che nel caso non si poteva rigettare il ricorso a causa della rimostranza fatta prima dell'emanazione dei formali decreti da parte del Vescovo⁽⁷⁴⁾. Mi pare che una decisione contraria sarebbe stata contro l'equità canonica.

In ogni caso, qualora ci sia prima un annuncio pubblico della decisione del Vescovo e soltanto qualche tempo dopo l'emanazione dei relativi decreti, potrebbe esservi un fondato dubbio sul giorno della decorrenza del termine perentorio utile per richiedere la revoca o l'emendamento di dette decisioni, e tale dubbio sembra doversi interpretare a favore degli eventuali ricorrenti.

b) In un altro caso il Vescovo ha fatto annunciare le proprie decisioni durante le SS. Messe della fine settimana nella chiesa parrocchiale ed ha in seguito notificato i decreti di soppressione della parrocchia e chiusura della chiesa all'amministratore parrocchiale. Avvenuta poi la soppressione della parrocchia e la chiusura della chiesa,

(74) Prot. N. 22036/90 CA, sentenza definitiva del 20 giugno 1992, pp. 3-4 e 6-7, nn. 2-3 e 5-6.

alcuni parrocciani si sono prima invano rivolti al giudice civile⁽⁷⁵⁾ ed hanno soltanto alcuni mesi dopo invano presentato al Vescovo la formale richiesta di revoca di dette decisioni. Poi hanno fatto ricorso alla Congregazione per il Clero che ha rigettato il ricorso proprio a causa della tardiva rimostranza, ed infine essi si sono rivolti alla Segnatura Apostolica, invocando la loro ignoranza sia dei termini perentori utili che del giorno della loro decorrenza.

Il Congresso della Segnatura⁽⁷⁶⁾ non ha ammesso il ricorso alla discussione per le seguenti ragioni: 1) Anche se è vero che secondo il can. 201 § 2 il tempo utile non decorre in caso di ignoranza, è altrettanto vero che l'ignoranza della legge «non praesumitur [c. 15 § 2] et tantummodo excusat si reapse verisimilis est et nullam admittit negligentiae notam»; orbene i ricorrenti non hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi negligenza al riguardo; 2) è sufficiente che i formali decreti di soppressione della parrocchia e della chiusura della chiesa vengano notificati al legittimo rappresentante: infatti, «omnino absonum esset requirere ut haec decreta directe notificata essent omnibus forte interesse habentibus»; in ogni caso i ricorrenti avevano già da alcuni mesi la notizia certa e pubblica delle decisioni comunicate durante le SS. Messe e dette decisioni erano per di più già state eseguite alcuni mesi prima della rimostranza formale.

Nel caso appena esposto i ricorrenti hanno fatto ricorso avverso il decreto del Congresso al Collegio degli Em.mi ed Ecc.mi Giudici della Segnatura, che in data 4 maggio 1996 ha confermato la decisione del Congresso. (Non conosco in questi undici anni che lavoro nella Segnatura Apostolica nessun caso, in cui il Collegio dei Giudici abbia riformato la decisione del Congresso di non ammettere il ricorso alla discussione, sia per mancanza di un presupposto che per manifesta mancanza di fondamento).

⁽⁷⁵⁾ Al riguardo si nota nel decreto del Congresso del 12 ottobre 1995 (Prot. N. 25500/94 CA), p. 2, n. 3: «*recurrentes prius contra can. 1375 iudicem civilem et nonnisi postea formaliter auctoritatem ecclesiasticam adierunt*». In un altro decreto del Congresso dello stesso giorno (Prot. N. 25530/94 CA), p. 3, n. 8, si legge: «*Rekursus interpositus penes auctoritatem civilem ex parte recurrentium reprobatur; Exc.mi Episcopi erit, positis ponendis et servatis servandis, sanctiones poenales adversus eosdem applicare (cf. can. 1375)*»; in questo caso il Vescovo aveva richiesto un intervento della Segnatura Apostolica contro i ricorrenti.

⁽⁷⁶⁾ Prot. N. 25500/94 CA, decreto del 12 ottobre 1995, p. 2, n. 3.

Detto decreto definitivo conferma il sopradetto principio: «Ignorantia circa legem non praesumitur et tantummodo excusat si verisimilis est et nullam admittit neglegentiae notam», con la seguente spiegazione: «Concedimus... ignorantiam termini peremptorii utilis ipsa lege statuti facilius haberi posse apud rudes christifideles. Quaestio autem est utrum ipsi tempestive a perito in iure canonico vel a competenti auctoritate opportunas notitias in re exquiverint, necne. Apta enim diligentia necessario requiritur, quia secus termini peremptorii utiles simplices fideles perraro urgerent, facile pessumdati legibus quae terminos peremptorios statuunt»⁽⁷⁷⁾. Ed al riguardo non possono invocare il fatto che l'autorità ecclesiastica non abbia spontaneamente dato notizie circa il modo ed i termini per impugnare la decisione, proprio perché «nullibi in cann. 1732-1739 statuitur quod auctoritas ecclesiastica sua sponte notitias dare tenetur circa modum procedendi ad decreta administrativa singularia impugnanda»⁽⁷⁸⁾.

Risulta quindi che l'ignoranza dei termini perentori utili stabiliti dalla legge canonica non viene presunta e che la correlativa presunzione della conoscenza dei termini legali non viene facilmente ribaltata. Il Legislatore ha infatti voluto stabilire termini perentori abbastanza brevi per il bene comune, cioè per prevenire che si possa mettere in dubbio per troppo tempo un atto singolare amministrativo.

Riguardo ad un ricorso contro una decisione della competente Congregazione che ha rigettato un ricorso gerarchico per mancanza di qualche presupposto, sembra opportuno annotare che allora l'oggetto della controversia presso la Segnatura può essere soltanto detto rigetto del ricorso per mancanza del presupposto. In altre parole: in questi casi la Segnatura non vede della soppressione della parrocchia o della chiusura della chiesa, ma soltanto della mancanza del presupposto, cioè nel caso citato se la rimostranza sia stata fatta nei termini perentori.

4. *Il previo ricorso alla competente Congregazione richiesto per poter ricorrere alla Segnatura.*

Un presupposto per poter ricorrere alla Segnatura contro la soppressione della parrocchia o la riduzione della sua chiesa ad

⁽⁷⁷⁾ P. 5, n. 8.

⁽⁷⁸⁾ P. 6, n. 10.

uso profano, è che il ricorrente abbia prima interposto ricorso gerarchico alla competente Congregazione.

Sembra una cosa ovvia, però nella prassi si avverte che non di rado i fedeli che hanno fatto ricorso alla Congregazione non siano gli stessi che poi fanno ricorso alla Segnatura.

Al riguardo si legge nel decreto definitivo del 16 gennaio 1988: «Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal definire nequit recursum adversus decretum administrativum Ordinarii..., nisi praecesserit recursus ad competentem Congregationem Curiae Romanae, quod, in casu, relate ad singulos christifideles, non verificatur»⁽⁷⁹⁾.

Nel testo citato si tratta di fedeli che prima avevano fatto il ricorso come gruppo e poi si sono rivolti alla Segnatura come singoli. A fortiori si deve concludere che un singolo fedele non può ricorrere alla Segnatura, se prima non l'ha fatto alla Congregazione, neanche come membro di un gruppo come tale.

In ogni caso è costante la prassi della Segnatura di non ammettere il ricorso di ricorrenti che non abbiano fatto prima ricorso alla Congregazione⁽⁸⁰⁾.

5. *La domanda di sospensione delle decisioni impugnate.*

Il ricorso contra la soppressione di una parrocchia e la riduzione di una chiesa ad uso profano, è di per sé soltanto «in devolutivo» e non «in suspensivo». I ricorrenti chiedono però spesso la sospensione delle decisioni del Vescovo.

La prassi della Segnatura in tali casi è di non concedere durante la pendenza del ricorso la sospensione della soppressione della parrocchia o della riduzione della chiesa ad uso profano, ma invece di sospendere la ventilata alienazione definitiva della chiesa o la sua modifica sostanziale, «qua restitutio in pristinum statum impossibilis vel oeconomicae onerosior evaderet»⁽⁸¹⁾.

Si legge così, per es., in un decreto con il quale il Congresso della Segnatura ha ammesso alla discussione soltanto la questione dell'asserita violazione della legge «in decernendo» riguardo alla ri-

⁽⁷⁹⁾ Prot. N. 17914/86 CA, p. 7, n. 16. Nello stesso senso il decreto definitivo del 4 maggio 1996, Prot. N. 25500/94 CA, p. 4, n. 5, ad b.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. per es. Prot. N. 25427/94 CA, decreto del Congresso del 18 gennaio 1996, p. 2.

⁽⁸¹⁾ Prot. N. 25323/94 CA, decreto del Congresso del 12 ottobre 1995, p. 5.

duzione della chiesa già parrocchiale: «Petita suspensio decisionum conceditur tantum quoad *ecclesiam*..., ea mente ut aedes sacra una cum suppellectili in tuto ponatur donec Em.mi et Exc.mi Iudices de recursu videant»⁽⁸²⁾.

Occorre osservare che tale sospensione porta talvolta con sé oneri abbastanza pesanti, come per es. l'obbligo di continuare a pagare l'assicurazione per la chiesa, la necessità di pagare una sorveglianza per evitare che la chiesa venga ben presto da vandali ridotta ad una rovina o diventi un rifugio per sbandati, la necessità di riscaldare la chiesa durante l'inverno per evitare gravi danni, ecc. L'avvocato del Vescovo ha perciò in qualche caso richiesto di imporre ai ricorrenti una cauzione per risarcire in caso di sconfitta processuale dette spese, ma finora la Segnatura non ha accolto una tale richiesta.

6. «*An datur actio iudicati?*»

Un'ultima questione procedurale riguarda la possibilità di proporre una «*actio iudicati*» da parte dei ricorrenti per ottenere l'imposizione dell'esecuzione di una decisione a loro favorevole. La questione si è posta in due casi, nei quali la Segnatura aveva dichiarato la violazione della legge «in procedendo» concernente sia la soppressione della parrocchia sia la riduzione della sua chiesa ad uso profano. In questi due casi il Vescovo aveva dopo la decisione del Collegio dei Giudici della Segnatura prima decretato il ripristino delle parrocchie e la riapertura delle chiese e poi qualche giorno dopo, osservando stavolta la retta procedura, aveva di nuovo deciso la soppressione delle parrocchie e la chiusura delle chiese.

Come si sa, la «*res iudicata*», secondo il c. 1642 § 2 del nuovo Codice, «*dat actionem iudicati*», mentre l'esecuzione spetta nell'ordinamento canonico all'autorità amministrativa, cioè al Vescovo della diocesi, «*in qua sententia primi gradus lata est*» (c. 1653 § 1), e se questi ricusa di eseguirla o è negligente al riguardo, all'autorità «*cui tribunal appellationis... subicitur*» (§ 2). Essendo la Segnatura Apostolica un Tribunale del S. Padre, sembra quindi spettare al Sommo Pontefice far eseguire una decisione definitiva della Segnatura, qualora l'autorità inferiore non voglia eseguirla.

Nel caso, il Collegio dei Giudici della Segnatura ha asserito che: «*Antequam* H.S.T. videre possit quid censendum vel consulendum

(82) Prot. N. 24388/94 CA, p. 5, n. 6, d.

sit de imponenda, vel minus, exsecutione sententiae huius Supremi Tribunalis..., suapte natura *primum* videndum est utrum, necne, detur actio iudicati in casu, seu actio qua petitur ut sententia... exsecutioni mandetur»⁽⁸³⁾. Il Collegio ha quindi trattato la questione preliminare: «An datur actio iudicati in casu?»

Nei due brevissimi decreti⁽⁸⁴⁾ l'argomentazione era poi la seguente: *a*) la sentenza definitiva ha soltanto dichiarato la violazione della legge «in procedendo»; *b*) il Vescovo ha eseguito tale decisione; *c*) «Quod ipse deinde denuo decrevit suppressionem parociae et reductionem ecclesiae ad usum profanum, minime obstat executioni sententiae, nam... hac vice iuxta legis canonicae praescripta processit ideoque vitia de quibus in sententia... sedulo vitavit»; *d*) si deve perciò rigettare «a limine» la «actio iudicata», perché la sentenza è stata eseguita; *e*) «Deest proinde in casu materia contendendi ad propositam actionem iudicati quod attinet».

Ho spiegato questi due casi, anche con il proposito di richiamare l'attenzione al fatto che una dichiarazione da parte della Segnatura di una violazione di legge soltanto «in procedendo» può essere soltanto una vittoria apparente per i ricorrenti, perché l'autorità competente può in un tal caso sempre di nuovo emanare l'atto amministrativo singolare, osservando la retta procedura. Bisogna perciò seriamente riflettere prima di ricorrere alla Segnatura, qualora si abbiano ad addurre soltanto violazioni della legge «in procedendo». In ogni caso, la Segnatura suole avvertire «in limine litis» i ricorrenti di tale fatto.

IV. *Conclusiones: un primo bilancio*

1. Un ricorso alla Segnatura Apostolica contro la soppressione di una parrocchia non sembra avere quasi nessuna prospettiva reale di ottenere una sostanziale vittoria processuale, cioè di ottenere una decisione che dichiari la violazione della legge non soltanto «in procedendo», ma anche «in decernendo».

2. Anche riguardo alla riduzione di una chiesa già parrocchiale ad uso profano non c'è nessuna decisione che dichiari la violazione

⁽⁸³⁾ Prot. N. 21883/90 CA, decreto definitivo del 25 giugno 1994, p. 2, n. 3.

⁽⁸⁴⁾ L'altro decreto definitivo è del 12 novembre 1994 e riguarda la causa Prot. N. 22036/90 CA.

della legge «in decernendo», ma in una causa il Vescovo ha riaperto la Chiesa al culto divino dopo il decreto del Congresso, che aveva ammesso la causa alla discussione davanti al Collegio dei Giudici.

3. I recenti ricorsi alla Segnatura Apostolica concernenti la soppressione di una parrocchia e la riduzione della sua chiesa ad uso profano hanno provocato nella nazione dalla quale proviene la stragrande maggioranza di detti ricorsi, una più accurata attenzione sia per le norme procedurali che sostanziali da osservare nel caso.

4. Nel periodo necessario per esaminare tali ricorsi sembra profilarsi non soltanto il perdurare dello stato di agitazione da parte dei ricorrenti ed i loro sostenitori contro le impugnate decisioni del Vescovo diocesano, ma anzi una accentuazione della conflittualità. Neanche le decisioni date dalla Segnatura sembrano contribuire a riappacificare gli animi e restaurare la comunione lacerata da profonde ferite. Una riprova ne sono le reazioni sovente del tutto scomposte e molto spiacevoli.

5. Ritengo che sia opportuno tener presente tutto ciò nel dibattito sull'opportunità, o meno, di estendere la tutela dei cosiddetti interessi comunitari dei fedeli.